

TRIBUNALE DI PARMA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 con istanza cautelare ex art 700 c.p.c e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Per la prof.ssa FANDUZZA Susanna nata a Palermo il 12.8.1976 residente a Carini in Via Seppia 17a, cf. FNDSNN76M52G273E, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA in persona del Direttore p.t.;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PARMA,
in persona del Direttore p.t.;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PALERMO , in persona del Direttore p.t.;

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2018/2019 scuola



dell'infanzia di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2018/19, e provenienti da Gae, tutti i docenti scuola dell'infanzia alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2018/019.

La professoressa Fanduzza è stata assunta in data 17.09.2016 quale docente di scuola dell'infanzia con contratto a tempo indeterminato (doc. 1) ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Fermi - Ferrari di Langhirano-Parma (doc.2)

La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 207 del 9.3.018 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale (doc. 3).

Con la predetta domanda la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992 (doc. 3a, 3b, 3c) nonché il riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze degli istituti paritari al pari di quello statale (7 anni non riconosciuti per un totale di 42 punti) indicando diversi ambiti e scuole disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

In particolare ha indicato quale ambito preferito quello della Regione Sicilia 0017, 0019, 0018, provincia di Palermo e



con esso alcune delle scuole ivi indicate chiedendo l'accertamento del diritto alla precedenza atteso che la nonna risulta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992 nonché madre del piccolo Francesco di recente adottato in data 6.6.018.

Più precisamente la nonna è portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, invalida con *“diabete mellito tipo 2 in trattamento con IGO in soggetto con esiti di protesizzazione ginocchio sx e frattura dell'omero dx; scopenso cardiaco; deambula con girello; ipertensione arteriosa; recente nefrostomia percutanea per calcolosi lireterale e idroureteronefrosi omolaterale, poliartropatia; soggetto allettato in apparenti mediocri condizioni generali; collaborante con qualche lacuna mnesica; presenza di piaghe de decubito in regione sacrale”* giusto verbale della Commissione medica Asl di Palermo del 19.12.2016 (doc. 4).

Dall'attuale condizione clinica della signora Impallomeni Elena non è lecito attendersi alcun miglioramento atteso che, nel corso degli anni, il suo stato di salute è notevolmente peggiorato tanto da divenire irreversibile.

Ne consegue l'assoluta necessita di una presenza il più possibile continua della nipote la cui vicinanza appare di fondamentale importanza sia nella gestione pratica e logistica e, soprattutto, nel sostegno affettivo che esercita un impatto estremamente positivo sulla condizione psicologica del disabile”

Sicchè con mail e lettera di notifica (doc. 5, 5a) alla ricorrente prontamente reclamata (doc. 5b) non è stata assegnata la



precedenza richiesta e ciò per effetto dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. n. 207/2018 attuativa del CCNI del 11.04.2017, prorogato (doc.6).

Orbene la ricorrente nonostante il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della precedenza di cui alla l.104/1992 non si è vista riconoscere il proprio diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali ne tantomeno il servizio prestato alle dipendenze degli istituti paritari.

A fronte di tali evidenti lesione in data 1.9.018 la ricorrente, si vedrà costretta a recarsi presso la scuola di titolarità di Parma, con conseguente irreparabile danno per il disabile e contestuale disgregazione del nucleo familiare.

La procedura risulta viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e/o falsa applicazione degli art 21, 33 della Legge 104/92; Violazione del D.Lgs 297/94 art 601 ; violazione del principio gerarchico delle fonti; diritto di precedenza in sede di mobilità: illegittimità dell'art 13 CCNI.

L'ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite sono illegittime e devono essere disapplicate.

Ed invero il contratto collettivo nazionale integrativo limita fortemente il diritto alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità per le sole ipotesi di personale docente che presta "*assistenza*" in quanto "*figlio referente unico*" del "*genitore con disabilità*" solo all'interno e per la provincia in cui



è ubicato il comune di assistenza così vanificando le finalità proprie di cui alla legge 104/92.

Difatti il CCNI dell'11.04.2017, prorogato, con la disposizione di cui all'art. 13, nel riconoscere il diritto di precedenza al docente figlio referente unico del disabile solo per la mobilità provinciale, **e non anche interprovinciale**, ha illegittimamente compresso e compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti che non possono certamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro né dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare.

Più precisamente l'art. 13 del CCNI sottoscritto in data 11.04.2017 testualmente dispone che *“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottolencata viene evidenziata l' operazione a cui si applica”*.

Il punto IV della superiore norma pattizia prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità, solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza del disabile e nella ipotesi del *“figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico”*, **NULLA disponendo** per le ipotesi, come il caso che ci occupa, in cui il lavoratore che assiste la persona con handicap in situazione di gravità *sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado* qualora i genitori



o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età., come peraltro prescritto dall'art. 33 legge 104/1992.

Difatti, nel caso di cui trattasi, la signora Impallomeni, può essere assistita solo dalla nipote, odierna ricorrente, attesa l'oggettiva impossibilità di ogni altro familiare, parente e/o figlio , tanto che la ricorrente convive con il disabile, con il di lei coniuge che presta attività lavorativa in orari che si rivelano incompatibili con le esigenze di cura e di assistenza della anziana disabile, nonché con il figlio minore di anni 5 (doc. 7, 8).

Ciò posto, la mancata previsione nel CCNI 2017/2018 del diritto di precedenza interprovinciale in favore del lavoratore che sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado della persona da assistere affetta da handicap in situazione di gravità, non è in linea con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al d.Lgs 16 aprile 1994 n 297, in particolare dall'art. 601, laddove dispone: (1)*"Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. (2) Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".*

L'art. 21 della suindicata legge prevede che : *"La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab.A annessa alla legge 10 Agosto*



1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda"

Inoltre, il richiamato art. 33 della legge 104/92 dispone (comma 3:) *il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità* (comma 5:) *ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*".

La predetta disposizione normativa, non derogabile, con l'art. 1, si pone quale finalità quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia nella scuola nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana il raggiungimento della massima autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, predisporre interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata".



La nozione legale di trasferimento è stata elaborata dalla giurisprudenza consolidata dalla Corte di Cassazione come mutamento geografico definitivo del luogo della prestazione.

Normalmente tale mutamento avviene tra due distinte unità produttive e non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima attività produttiva ma ciò non vale nei casi in cui l'attività produttiva comprenda **uffici notevolmente distanti tra loro e siti in comuni diversi** (Cfr Cass. 12097/2010).

E questo avviene nel caso si specie atteso che la ricorrente dovrebbe prendere servizio in un istituto collocato in comune diverso (Parma) rispetto a quello della persona da assistere (Palermo).

Orbene la predetta disposizione normativa, **che non può essere derogata o omessa o posta in contrasto dal CCNI**, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32) racchiude in sé disposizioni, come l'art. 33, alle quali è pacificamente riconosciuto il rango di *lex specialis* rispetto alla norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.(Cfr. Tribunale di Matera ordinanza del 6.2.012) (doc 9).

Pertanto, le censure mosse nei confronti dell'art. 13 del CCNI si fondano tanto sulla **palese violazione delle disposizioni della legge 104** quanto sulla scarsa sensibilità della contrattazione collettiva allo status, al diritto del disabile e alle stesse finalità della predetta legge dai quali emerge in modo



incontrovertibile la portata imperativa delle disposizioni legislative violate.

Difatti, le norme imperative impongono un preciso assetto di interessi, peraltro non modificabile da qualunque fonte del diritto e in nessun caso se trattasi di una fonte subordinata ed inferiore alle stesse come per il caso in esame il CCNI.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità, infatti, statuisce che *“l’art. 33 comma 5 della legge 104/92 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell’art. 3 comma 2 Cost. , dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. n. 18/2009 in funzione della tutela della persona disabile”* (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379).

Ed è proprio dal carattere di primazia gerarchica della Carta Costituzionale e dai riflessi prodotti dal versante “esterno”, sia esso internazionale o comunitario, che tali diritti acquistano maggior valore e vanno maggiormente tutelati nell'intero sistema ordinamentale con ciò non potendosi consentire che possa concretizzarsi una palese elusione del sistema delle fonti dalla contrattazione collettiva.

Orbene, nel caso in esame, l'amministrazione ha illegittimamente limitato i benefici previsti e riconosciuti dalla legge 104/92 in virtù di una contrattazione collettiva che interferisce in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all'interesse del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità.



È pacifico che, in virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge.

Tale orientamento è avallato da copiosa giurisprudenza di merito che (tra le tante) con recente statuizione, ha così disposto: *“la precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 Legge 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti (cfr. Ord. Trib. Vercelli del 12.01.2017 (doc. 10).*

Orbene dalla documentazione versata in atti si evince la grave patologia della quale è affetta la nonna della ricorrente per la quale la stessa è l’unica a doversene prendere cura in virtù della oggettiva impossibilità degli altri parenti prossimi di poter prestare assistenza con esclusività e continuità alla disabile.

Più precisamente la nonna è portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, invalido con *“diabete mellito tipo 2 in trattamento con IGO in soggetto con esiti di protesizzazione ginocchio sx e frattura dell’omero dx; scopenso cardiaco; deambula con girello; ipertensione arteriosa; recente nefrostomia percutanea per calcolosi lireterale e idroureteronefrosi omolaterale, poliartropatia; soggetto allettato in apparenti mediocri condizioni generali; collaborante con qualche lacuna mnesica; presenza di*



piaghe de decubito in regione sacrale" giusto verbale della Commissione medica Asl di Palermo del 19.12.2016.

Sulla scorta di tali argomentazioni la giurisprudenza di merito ha reiteratamente stigmatizzato il principio secondo cui il CCNI non può porsi in contrasto con le superiori disposizioni normative *"il CCNI mobilità si pone in contrasto con l'art. 33 dal momento che tale previsione comporta quale conseguenza la sostanziale vanificazione della tutela apprestata dalla L. 104/92; la conseguenza di quanto sin qui esposto comporta l'affermazione del diritto della ricorrente alla precedenza nel trasferimento interprovinciale presso uno degli ambiti della provincia di Messina o altro ambito su sede compatibile con la necessità di assistenza del disabile come indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità; deve pertanto trovare applicazione il trasferimento tra province diverse"* (cfr. Ord. Trib. Vercelli del 12.1.017).

Tale orientamento è avallato da copiosa giurisprudenza di merito che (tra le tante) con recente statuizione, ha così disposto: *"la precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 Legge 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti* (cfr. Ord., Trib Messina -Trib . Potenza- Trib Ravenna- Trib. Genova, Trib. Termini Imerese, Trib. Latina doc. 11,12,13 ,14,15,16, 17, 18).

Ebbene nel caso di che trattasi dalla lettura della documentazione prodotta afferente i trasferimenti sull'ambito ove risiede il disabile , l'amministrazione riconoscendo il dovuto



diritto di precedenza, avrebbe dovuto assegnare disporre l'assegnazione della ricorrente presso la sede di competenza che le consenta di assistere il disabile.

Orbene, nel caso in esame, l'amministrazione così operando ha illegittimamente limitato i benefici previsti e riconosciuti dalla legge 104/92 in virtù di una procedura che interferisce in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all'interesse del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità, quando invece in virtù delle superiori norme avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente, in virtù di una corretta valutazione della domanda di mobilità il proprio diritto alla precedenza ed il conseguenziale trasferimento presso la sede richiesta.

Tale orientamento è avallato da copiosa giurisprudenza di merito e, tra tutte, dal **Tribunale di Pisa** che, con recentissima ordinanza, ha così disposto: *“L'esame della precedenza ex art. 33 L. 104/1992, imponeva che a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dal deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato, circostanza che nel caso in esame non rispettata in violazione delle previsioni normative del CCNI. Il MIUR, quindi, avrebbe dovuto riconoscere tale precedenza, atteso anche che l'Amministrazione era stata messa al corrente della delicata posizione del ricorrente. Infatti, l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone*



handicapate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

Sul punto reiteratamente la giurisprudenza , su ricorsi patrocinati da questo difensore, ha affermato il principio secondo cui “ *Tale assetto contrattuale collettivo appare illegittimo, nella misura in cui non rispetta il dettato dell'art. 601, che non pone alcuna limitazione all'esercizio del diritto di cui alla L. n. 104 (analogamente Tribunale Messina 7.8.2017 e Tribunale Taranto 3.8.2017) La scelta di limitare l'operatività della L. 104 alle sole mobilità provinciali non ha alcun fondamento logico e giuridico ed è in contrasto con norme primarie inderogabili*”.

Inoltre il **Tribunale di Potenza** ha disposto che “ *Il contratto collettivo della nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede , stabilito dalla legge 104/1992 del dipendente che assiste un familiare disabile*” e che “*l'intervento operato dal CCNL ha di fatto introdotto una grave limitazione dei benefici della legge 104/1992 " disponendo il diritto della ricorrente alla precedenza nelle operazioni di mobilità ex legge 104/1992 rimettendo ai competenti uffici del Miur l'adozione dei consequenziali provvedimenti*”.

Che in ordine all'assegnazione della sede e del trasferimento il **Tribunale di Lodi**, su ricorso patrocinato da questo difensore , in composizione collegiale ha disposto che non osta a tale conclusione la “locuzione ove possibile” di cui all'art 33 c. 5 della legge 104 /1992 non avendo l'amministrazione scola-



stica provato e nemmeno dedotto la mancata vacanza del posto rivendicato né la sua indisponibilità . “

In un caso analogo la giurisprudenza di merito ha sancito che “ *il MIUR, su cui gravava l’onere di dimostrare la sussistenza di ragioni impeditive che non hanno consentito di trasferire la ricorrente in Provincia di....., non ha svolto al riguardo alcuna allegazione concreta, limitandosi a richiamare nella sua memoria il fatto che la precedenza è concessa ove possibile e a dichiarare laconicamente che in fase interprovinciale la domanda non era stata accolta*”(ord. Tribunale di La Spezia N. 497/2018 del 12 febbraio 2018).

In ultimo anche il **Tribunale di Roma**, dott.ssa Falato con ordinanza del 14.9.17 ha statuito che “*la norma di rango primario, applicabile come visto al personale docente, consente al lavoratore che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato che non può essere assistito da altri che non il lavoratore interessato, il diritto di scegliere, ove possibile la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*”

Ne consegue che la clausola pattizia di cui all’art 13 punto IV laddove prescrive il diritto di precedenza soltanto nella mobilità provvisoria (non definitiva) provinciale del figlio referente unico deve ritenersi nulla a norma dell’art 1418 c.c. per contrasto con la norma imperativa di cui all’art 33 c. 5 l. 104/92, art 601 del dlgs 297/1994 e conseguentemente deve essere disapplicata dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento.



Sotto tale profilo e per l'assorbente motivo, il ricorso deve essere accolto.

2. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 3,97 Cost.; Violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006

Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi che il citato CCNI ha operato una surrettizia deroga ai principi ed al dettato della legge 104/92 escludendo la operatività della precedenza in parola ai trasferimenti interprovinciali.

Nel caso di che trattasi è palese la **disparità di trattamento** perpetrata da parte dell'Amministrazione atteso che la sua condotta difetta di una giustificazione oggettiva e ragionevole che giustifichi la mancata valutazione ed il conseguente mancato riconoscimento del diritto alla precedenza per l'handicap del disabile.

Ed invero, non si giustifica dunque la disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, come l'odierna ricorrente, partecipano alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria.

Ed invero, l'art. 33 cit. non effettua distinzioni tra i familiari effetti da handicap grave, all'interno dell'ambito di tutela concesso (se non con il prevedere che ciascuno dei genitori di figlio disabile abbiano diritto, alternativamente, il diritto ai permessi), in particolare non distinguendo il grado di pa-



rentela quanto al diritto all'assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla residenza dell'assistito.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost).

La Suprema Corte, sul punto, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 25379/2016 ha ritenuto – in ipotesi in cui era anzi documentato solo un handicap non grave - che: *“In effetti questa Corte con la sentenza n. 9201/2012, che si condivide e cui si intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui "la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente [il requisito della convivenza non compare più nel nuovo testo dell'art. 33 cit.], deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona disabile. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte" (Cass. n. 9201/2012).*

Ebbene, tenuto conto che l'art. 40, comma 1 ultimo capoverso, del d.lgs. 165/2001 prevede che *“Nelle materie della mobilità... la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi li-*



miti previsti dalle norme di legge” e che il comma 3 quinquies del medesimo prevede che “Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” deve ritenersi che il CCNI richiamato, nella parte in cui esclude il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali limitandoli peraltro soltanto ad alcuni gradi di parentela viola – in una materia, quella della mobilità, in cui la contrattazione collettiva è espressamente ammessa nei soli limiti previsti dalla legge, l’assetto normativo che precede.

In tale **contesto la disposizione del CCNI risulta del tutto contrastante con l’evoluzione normativa**(di rango superiore, nazionale, costituzionale, europea, internazionale) e giurisprudenziale sopra esposta e deve pertanto essere disapplicata.

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto e la ricorrente assegnata presso l’ambito ove risiede il disabile.

3. Violazione e falsa applicazione della legge n. 62/ 2000, della L. n.333/ 2001 e del Dm n. 94/2016, dell’art 1 bis del dl 250/2005; Disapplicazione tabella valutazione titoli in parte qua;

I provvedimenti gravati e con essi la graduatoria di merito della procedura di mobilità sono altresì illegittimi nella parte in cui non è stato riconosciuto l’ulteriore punteggio pari 42 punti afferente il servizio dalla stessa prestato presso gli istitu-



ti paritari negli anni scolastici dal 2008/2009, 09/010, 011/ 012, 012/013, 013/014, 014/015, 015/016 di 42 punti (6 punti x 7 anni) sebbene il predetto servizio le sia già stato riconosciuto quale pre ruolo nelle graduatorie ad esaurimento valide ai fini dell'immissione in ruolo (doc.19,20) .

Per tali ragioni, la stessa ha certamente diritto a vedersi riconosciuto il superiore servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria ed il relativo punteggio, stante la intervenuta vigenza delle disposizioni contenute nella legge n. 62 del 2000, nonché nella legge n. 333 del 2001 né dall' art. 1bis D.L. 250/2005 convertito in L. 250/2006 disposizioni non contemplate nell'applicato T. U n. 297 del 1994 .

L'art. 1 bis D.L. 250/2005 convertito in L. 250/2006 ha infatti inteso prevedere in via d'urgenza un riordino delle scuole non statali "riconducendole" o alle scuole paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62 o alle scuole non paritarie.

A tal proposito l'art 1 bis del dl 250/2005 convertito nella legge 27 del 3.2.06 interviene proprio sulla disciplina delle scuole non statali riconducendo a due tipologie individuate dalla legge 62/2000 e cioè le scuole non paritarie e quelle paritarie riconosciute, abrogando alcune norme del d.lvo del 297/1994, (artt. 343 a 356) creandosi così tre forme di equiparazione: a) la parificazione limitata alle scuole elementari il cui riconoscimento è effettivo di istituzione privata , e le cui scuole devono essere gestite da associazioni e/o enti stipulando una convenzione con il provveditore agli studi con obblighi analoghi alle istituzioni statali: il riconoscimento legale che non è al-



tro che un provvedimento adottato dal Miur che attribuisce validità e titoli a studi ed esami nella scuola secondaria non statale, subordinato ad alcuni requisiti(es. idoneità della sede ..) con compito di vigilanza del direttore generale competente e sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi prescritti: Il pareggiamento che è un istituto limitato alle scuole tenute da enti pubblici o ecclesiastici e rappresenta la migliore forma di equiparazione della scuola pubblica.

Per ottenere il pareggiamento oltre ai requisito per il riconoscimento legale sono previste altre ed ulteriori presupposti(uguali a quelli previsti per la scuola statale) nonché al trattamento economico;

Nella caso di specie la ricorrente ha prestato servizio presso istituti pareggiati e paritari avendo tutti i superiori requisiti ne consegue che la stessa ha certamente diritto a vedersi riconosciuto il superiore servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria e con esso del relativo punteggio stante la intervenuta vigenza della legge 62 del 2000 nonché della legge n. 333 del 2001 non contemplata nell'applicato T. U n. 297 del 1994.

Difatti i servizi valutabili ai fini della mobilità, come espressamente statuito nelle note comuni alle tabelle di valutazione del CCNI mobilità, sono quelli espressamente ed erroneamente indicati dall'art. 485 del D.L.vo 297/1994, disposizione che esclude totalmente i servizi prestati nelle scuole paritarie i quali, pertanto, non sono valutabili ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera.



Tale esclusione illegittima è inoltre confermata nella “tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda d’ufficio e del personale docente” del CCNI la quale dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera”.

Il paradosso consiste nella circostanza per cui l’art. 485, disposizione richiamata dall’amministrazione resistente nella parte in cui non riconosce il predetto servizio svolto dai docenti nella scuola paritaria, **non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite con l. 62/2000) fra le scuole non statali**, essendo stato pubblicato ben prima dell’entrata in vigore della legge n. 62 /2000, legge che, nel riformare in toto l’intera materia delle scuole non statali, definisce ora le scuole paritarie come “tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondendo agli ordinamenti dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6)”.

In buona sostanza, la legge 10 marzo 2000 n. 62 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), pone alla base del sistema nazionale di istruzione odierno il binomio scuole statali - scuole paritarie private e degli enti locali.



Detta legge, riconoscendo le scuole paritarie come scuole costitutive del sistema nazionale di istruzione, ne disciplina, al contempo, i requisiti per il loro riconoscimento (v. comma 4).

In particolare, secondo la legge n. 62, si definiscono scuole paritarie gli istituti scolastici che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie, caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia previste dalla legge (tra cui, fondamentale, la piena libertà in relazione all'orientamento culturale ed all'indirizzo pedagogico-didattico; il dovere di accogliere chiunque richieda di iscriversi; la non obbligatorietà per gli alunni delle attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa; un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; la disponibilità di locali arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti; l'istituzione e funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; il personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore).

Alla luce delle superiori argomentazioni, non v'è chi non veda come la disposizione di cui all'art. 485, commi 1 e 3, norma che continua a trovare attualmente applicazione, nono-



stante il suo aperto contrasto con una legge entrata in vigore in epoca successiva che con essa appare incompatibile.

Peraltro lo stesso comma 7 dell'art. 1 bis ha espressamente indicato le norme del Testo Unico che intendeva abrogare e tra esse non compare il citato art. 485.

A ben vedere nel caso di specie non si tratta dunque di applicare analogicamente o estensivamente una norma, né tantomeno di valutare i profili di fondatezza di una questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge, bensì di una successione di leggi, tra loro non incompatibili.

Detta disposizione, tra l'altro, si pone in contrasto anche con il d.l. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, laddove all'art. 2, comma 2, (tutt'oggi in vigore) con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che *“i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

E' vero che tale disposizione urgente si riferisce solamente alla valutazione del servizio prestato nelle paritarie ai fini dell'inserimento nelle GAE, utile cioè ai fini dell'assunzione a tempo determinato o indeterminato, tuttavia la stessa non fa che confermare, come detto, l'intento del Legislatore di attuare una completa equiparazione tra scuole statali e paritarie.

Sul punto, recente giurisprudenza ha stigmatizzato il principio secondo cui” *il riconoscimento della parità scolastica in-*



serisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola, costituendo tale soggetto (cioè la scuola paritaria) una istituzione che assolve ad un servizio pubblico.(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2049).

In applicazione di tale norma di legge, anche le tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto la traduzione di pari punteggio per il servizio svolto “nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado”.

Inoltre il legislatore, nell'ultima procedura concorsuale per l'assunzione dei docenti, ha previsto espressamente che, ai sensi del dm 94/016 appariva “ *opportuno definire in analogia con la valutazione dei titoli... la valutabilità del servizio prestato sullo specifico posto o classe di concorso presso le istituzioni statali, paritarie e dell'istruzione e formazione professionale che erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione*” (doc.21).

La tabella di valutazione dei titoli, nella parte oggetto di gravame, è in aperto contrasto persino con la nota della ragioneria centrale dello Stato n. 0069064 del 4 agosto 2010 (doc.22), ai sensi della quale la L. 62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento servizi pre ruolo svolti....”



Inoltre, sull'argomento, v'è anche da sottolineare che l'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna, con nota Prot. n. 1046, ha chiesto al MIUR opportuni chiarimenti relativamente alla riconoscibilità o meno , ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo , presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale (doc.23).

Anche la Giurisprudenza di merito si è occupata dell'argomento, stabilendo il superiore principio: *“Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.*



0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014).

In senso analogo, (v. ordinanza cautelare dell'11.7.2016 Tribunale di Caltagirone) si sono già espressi numerosi giudici di merito anche su ricorsi patrocinati da codesto difensore (Tribunale Lavoro di Milano - Dott.ssa Saioni, ordinanza cautelare del 20/7/2016; Tribunale Lavoro di Napoli - Dott. Armato, ordinanza cautelare del 6/9/2016; Tribunale Lavoro di Treviso - Dott.ssa Poirè, ordinanza cautelare n. 4070 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro della Spezia - Dott. Panico, ordinanza cautelare n. 3882 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro di Napoli Nord - Dott.ssa Colameo, ordinanza cautelare n. 42800 del 4/11/2016; Tribunale Lavoro di Mantova - Dott.ssa Fraccalvieri, ordinanza cautelare del 16/11/2016; Tribunale Lavoro di Livorno - Dott.ssa Sbrana, ordinanza cautelare n. 3856 del 18/11/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2821 del 7/12/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2823 del 9/12/2016; Tribunale Lavoro di Torino - Dott.ssa Cirvilleri, sentenza del 3/2/2011; Tribunale Lavoro di Roma - Dott. Boeri, sentenza n. 10110 del



22/11/2016; Tribunale Lavoro di Genova - Dott. Basilico, sentenza n. 99 del 2/2/2017;)(doc.24,25,26,27,28,29, 29a)

Sotto tale ulteriore profilo, pertanto, la normativa applicata dall'amministrazione resistente, oltre ad essere ritenuta illegittima, dovrà altresì essere disapplicata, con conseguente accoglimento del presente ricorso.

3. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 3,97 Cost.

Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica e di diritto all'assistenza del disabile in condizioni di gravità , delle contestate disposizione di CCNI che escludono sia qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari che il diritto ad ottenere la precedenza a tal fine.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche ed al pari ai fini della mobilità provinciale (ove viene riconosciuto il predetto diritto, dalla mobilità interprovinciale.

Difatti nel caso di che trattasi è palese la disparità di trattamento perpetrata da parte dell'Amministrazione atteso che la sua condotta difetta di una giustificazione oggettiva e ra-



gionevole che giustifichi la mancata valutazione del servizio prestato negli istituti paritari e, cosa ancor più grave, il diritto alla precedenza per l'handicap dei genitori.

Pertanto, in virtù di una lettura combinata dei valori costituzionali, dei principi di certezza del diritto e affidamento del cittadino, appare giustificata la censura di disparità di trattamento e di lesione del principio di buon andamento trasparenza ed efficacia dell'amministrazione..

Istanza cautelare ex art 700 cpc

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

In ordine al periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

Dalla documentazione versata in atti, emerge **l'irreparabile pregiudizio** che tale situazione sta creando alla ricorrente e al disabile che si vede privato della necessaria quotidiana assistenza e cura di cui ha sempre goduto e di cui ha diritto, quale pregiudizio e danno concreto ed irreparabile del suo generale stato personale e di salute che non può in alcun modo essere ristorato.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pre-



gnante nel caso di specie in quanto tale finalità è volta alla tutela dei genitori della ricorrente, soggetti portatori di handicap, titolari di una posizione protetta dall'ordinamento giuridico.

Più precisamente la nonna è portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, invalida con *“diabete mellito tipo 2 in trattamento con IGO in soggetto con esiti di protesizzazione ginocchio sx e frattura dell'omero dx; scopenso cardiaco; deambula con girello; ipertensione arteriosa; recente nefrostomia percutanea per calcolosi lireterale e idroureteronefrosi omolaterale, poliartropatia; soggetto allettato in apparenti mediocri condizioni generali; collaborante con qualche lacuna mnesica; presenza di piaghe de decubito in regione sacrale”* giusto verbale della Commissione medica Asl di Palermo del 19.12.2016.

Al pari la nonna della ricorrente risulta vedova e la nipote risulta referente unico del disabile ed il coniuge signor Balducci non può occuparsene svolge lavorativa in altro comune Palermo distante 60 km.

A ciò si aggiunga l'impossibilità della ricorrente a lasciare il figlio minore alla stessa adottato giusto provvedimento del Tribunale di Palermo in data 9.4.018, la cui lontananza potrebbe definitivamente compromettere la serenità dello stesso. (doc. 30)

L'assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza dal disabile certamente cagionerebbe **gravi disagi alla vita familiare** della stessa e irreparabile nocumento alle esigenze di cura del disabile, con inevitabili riflessi sulla



vita affettiva e di relazione del nucleo familiare insuscettibili di risarcimento per equivalente.

La chiesta cautela si impone anche sotto ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale.

Difatti, tale condizione rappresenta un inevitabile “**pregiudizio per l’unità della famiglia**” nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla carta costituzionale e comunitaria, sono state “gravemente compromesse l’unità e la serenità del nucleo familiare, in considerazione dell’attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia.

I principi costituzionali, tra cui gli artt. 29 e 31, tutelano in modo chiarissimo l’unità familiare e così facendo vengono del tutti violati ne si possono creare le condizioni di andarla a minare, arrivando ad approvare addirittura disposizioni nazionali contrarie.

Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d’urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile – come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità – giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

La ricorrente, infatti, dal prossimo mese di settembre 2018 si vedrà costretta a trasferirsi a Parma, nell’attuale sede di titolarità e ciò renderà palese il gravissimo disagio per la stessa e per la disabile **impossibilitata a deambulare senza l’aiuto**



permanente di un accompagnatore come risultante anche dalla recente certificazione medica, sebbene la presenza di posti disponibili nonché per il piccolo Francesco di recente adottato in data 6.6.018 (doc. 31).

E' evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto.

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa

CONCLUSIONI

1.Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2018/2019 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui *non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio/ parente/ affine entro il terzo grado individuato come referente unico che presta assistenza al disabile in situazione di gravità* e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione della ricorrente anche in sovrannumero presso l'ambito e/o le scuole della provincia di



Palermo anche in sovrannumero e comunque in uno degli Ambiti Territoriali e/o scuole di cui alla domanda secondo l'ordine indicato e che le consentono comunque di prestare assistenza continua al di lei nonna e ciò con effetto immediato;

2. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Sicilia scuola dell'infanzia pubblicato il 12.6.018 con il quale non è stata assegnata la precedenza alla ricorrente ordinando alle amministrazioni resistenti di riconoscere il diritto di precedenza in favore della ricorrente ai sensi della legge 104/1992 per assistenza al disabile per gli anni scolastici 2018/2019 e seguenti; b) disapplicare la nota mail del 12.06.018 con la quale è stato disposto l'omesso trasferimento della ricorrente presso l'ambito e/o scuola di cui alla domanda nella Provincia di Palermo ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali e/o scuole di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato garantendo il diritto all'assistenza del disabile residente in Palermo e comunque adottare ogni provvedimento utile e conducente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistente di cui infra.

3. Accertare e dichiarare, previa disapplicazione del d.lgs. 297/1994 art. 485 e delle note comuni allegate al CCNI per la



mobilità del personale docente A.S. 018/019 nella parte in cui è stato disposto che: *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*, la illegittimità del provvedimento di mancata assegnazione dell’ambito richiesto come prima scelta nella e comunque nella regione Sicilia, previa riformulazione della graduatoria di mobilità 2018/2019, conseguentemente disapplicare i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente poiché in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria e se del caso anche per la mobilità successiva, e conseguentemente attribuire alla ricorrente , previa riforma della graduatoria, la sede di servizio corretta a seguito del riconoscimento per gli anni 2008/2009, 09/010, 011/ 012, 012/013, 013/014, 014/015, 015/016 di 42 punti (6 punti x 7 anni) da aggiungersi a quelli già riconosciuti e così complessivamente 99 oltre 6 per il ricongiungimento e comunque disporre ogni atto connesso e consequenziale;

4. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distarre in favore del procuratore antistatario.

Nota fiscale: *ai fini del versamento del contributo unificato il cui valore è indeterminato e soggiace al versamento del contributo pari ad € 259,00 (doc. 32).*

Messina/Parma 27.6.018

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la



numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2018/2019 scuola dell'infanzia, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI - Mobilità Scuola 2018/019, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2018/19, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola dell'infanzia partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2018/019 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2

ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero



di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso ;

d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2017/2018 scuola dell'infanzia, di tutti i docenti immessi in ruolo nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2017/18, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola dell'infanzia partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2018/019;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina/Parma 27.6.018

Avvocato

Vincenzo La Cava

